



TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno • Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

http: www.avvocatilocri.it • e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

Locri, 09.09.2025

**Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Greco
Pec: protocollo@pec.cnf.it**

**Alla
Scuola Superiore dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
email: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it**

p.c.

**Ill.mo Sig.
Vice Presedente CNF
Avv. Francesco Napoli**

Oggetto: trasmissione statuto Scuola Forense "Girolamo Greco" istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Locri.

Ill.mo Presidente,

invio in allegato lo statuto della Scuola Forense "Avv. Girolamo Greco", istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Locri con delibera n. 91 del 27.05.2025, intitolata, con successiva delibera n. 108 del 10.07.2025, al compianto Avv. Girolamo Greco, illustre avvocato del Foro di Locri che, quale Consigliere dell'Ordine, si è dedicato con impegno e passione all'insegnamento ai giovani praticanti dell'arte e delle regole del diritto.

I più cordiali saluti



La Presidente

Avv. Carmela Neri



STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

(Approvato dal C.O.A. di Locri nella seduta del 27/05/2025 con delibera n. 91)

1.- NATURA GIURIDICA. La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Locri viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 20 giugno 2014, n. 3 e delle norme contenute nel presente Statuto.

2.- SEDE. La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Locri ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri svolge stabilmente le proprie funzioni.

3.- SCOPI ED ATTIVITÀ. La Scuola Forense di Locri è istituita, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento delle Scuole Forensi, per lo svolgimento delle seguenti attività: a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale; c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale del 12 agosto 2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale; d) organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti, ovvero ai tirocinanti.

3.1.- La Scuola Forense di Locri, in conformità alle previsioni di cui all'art 11, comma 4 della Legge Professionale, non svolge attività commerciale né ha scopo di lucro.

4.- ORGANI. Sono organi della Scuola Forense: il Direttore, il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo. Tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e rimangono in carica sino a quando resta in carica il Consiglio che li ha nominati. Il Consiglio direttivo è composto da sei Consiglieri dell'Ordine in carica eletti dal Consiglio di appartenenza tra i quali il Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne ha la rappresentanza.

4.1.- La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

4.2.- L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Locri è svolta dal personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

5.- COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di amministrazione e gestione della scuola Forense e cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica.

5.1.- Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, più il Direttore della scuola che ne è componente di diritto. Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio dell'Ordine che ne ha la rappresentanza.

5.2.- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti ed è convocato dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

5.3.- I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata della consiliatura.

5.4.- Il Consiglio Direttivo, in particolare, cura: a) l'adozione dei regolamenti della Scuola e delle proposte di modifica al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri; b) l'approvazione del programma dell'offerta formativa della Scuola Forense, con cadenza semestrale, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 6, e s.m.i.; c) la nomina dei docenti, tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti nelle materie giuridiche, della frequenza di corsi di formazione dei formatori, organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e di eventuali pubblicazioni; d) l'eventuale nomina dei tutors, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola.

5.5.- Il Consiglio Direttivo decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti. Il Direttore riferisce periodicamente sull'andamento della Scuola Forense al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

6.- NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE. Il Direttore della Scuola Forense è scelto tra gli avvocati cassazionisti ed è nominato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

6.1.- Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per il periodo concomitante alla carica di consigliatura durante la quale è nominato e comunque fino alla nomina del nuovo direttore della Scuola Forense.

6.2.- Il Direttore della Scuola Forense sovrintende al regolare funzionamento della Scuola, in particolare: a) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo; b) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, anche tramite relazione scritta.

7.- NOMINA E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO. Il Comitato Scientifico è costituito da cinque membri scelti tra avvocati, docenti universitari e/o esperti di riconosciuta competenza. La componente dell'Avvocatura non potrà essere inferiore al numero di tre membri dei quali almeno uno cassazionista. Il Comitato formula i programmi didattici che proporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione, nonché pareri e proposte sulla idoneità e realizzabilità di quelli eventualmente approntati dal Consiglio Direttivo; formula altresì il programma e la struttura delle lezioni e dei corsi di formazione dei praticanti avvocati; esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Scuola Forense e dal Consiglio Direttivo.

8.- Il Comitato Scientifico rimane in carica per il periodo concomitante alla consigliatura durante la quale è nominato e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato Scientifico.

9.- PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI – DECADENZA. I componenti del Comitato Scientifico decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza addurre alcun giustificato motivo.

10.- PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE. L'Ordine degli Avvocati di Locri provvede a garantire le risorse occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola Forense.

10.1.- L'Ordine sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative il servizio di segreteria, locali, biblioteche e strumenti informatici.

10.2.- Le risorse finanziarie sono fornite su proposta ed approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri. Al fine di consentire la pianificazione delle attività

formative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri comunica entro la fine di ogni anno – e/o comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ordine degli avvocati di Locri – l'entità delle risorse economiche che intende destinare al sostegno della Scuola Forense.

10.3.- L'attività della Scuola Forense può essere finanziata anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative, determinato e deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

10.4.- Eventuali differenze positive tra costi e contributi raccolti in relazione ad attività organizzate dalla Scuola Forense di Locri saranno restituite al Consiglio dell'Ordine che destinerà detta somma al sostegno di ulteriori attività della Scuola.

11.- ENTRATA IN VIGORE. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla delibera costitutiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

12.- RINVIO. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.

